



R.G. 1714/2013

Dec. 15/2/14

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di :

Dott. Stefano Calabria Presidente

Dott. Barbara Previati Giudice

Dott.ssa Margherita Cardona Albini Giudice rel.

ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione versata in atti :

Il reclamo, come proposto, va ritenuto infondato come precisato nella motivazione che segue.

Il Ministero della Difesa proponeva gravame avverso l'ordinanza ex art.700 c.p.c. di accoglimento del ricorso proposto dal Carbonara volto ad ottenere il trasferimento presso una sede del Ministero più vicina al suo domicilio nella ricorrenza e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 104/1992.

Deduceva l'erroneità della motivazione del giudice di prime cure che aveva considerato la pretesa avanzata dall'odierno reclamato avente sostanza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo ed aveva, quindi, di conseguenza omesso di valutare le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore che, nel procedimento amministrativo di trasferimento, aveva negato tale possibilità. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo.

Si costituiva il resistente Carbonara chiedendo la conferma del provvedimento ex art.700 c.p.c. concludendo per il rigetto del reclamo.



Va in primo luogo affermato che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 24, l. 4 novembre 2010 n. 183 - col quale il legislatore ha rimosso dal testo originario dell'art. 33 comma 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104 il riferimento alla necessità che l'assistenza al parente con disabilità sia esclusiva e continuativa - il trasferimento in sede prossima che può ottenere il dipendente può essere legittimamente negato non solo per circostanze oggettivamente impeditive (come la mancanza del posto in organico) ma anche per valutazioni discrezionali o di opportunità, laddove le stesse facciano emergere specifici interessi, da farsi constare con adeguato supporto motivazionale, eventualmente preponderanti rispetto alla garanzia dell'attività assistenziale cui è finalizzato il trasferimento. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 18/03/2013, n. 807).

L'art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, così come novellato dall'art. 24 l. n.183/2010 sembrerebbe accordare, secondo la giurisprudenza di merito più recente (Tribunale Bologna, sez. lav., 11/06/2012, n. 464) che si ritiene di condividere, pur nel contrasto esistente con la giurisprudenza amministrativa sul punto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07/11/2012, n. 4435), al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo al trasferimento rispondendo così ad una reale esigenza di tutela della persona affetta da grave disabilità e che necessita di assistenza continua e che così può ottenerla con la presenza continua di un prossimo congiunto. Di contro la giurisprudenza opposta costruisce la pretesa come un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio 'ove possibile', cioè compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione di appartenenza.

Secondo tale ultimo orientamento sarebbe innegabile la prerogativa dell'Amministrazione di bilanciare l'istanza di trasferimento con contrapposte circostanze che rendano gravemente inopportuna o disfunzionale la presenza del dipendente nella nuova sede o, addirittura, siano idonee a generare situazioni di incompatibilità ambientale.



Il Collegio rileva, a prescindere dalla tesi alla quale si aderisce che, in ogni caso, tali circostanze impeditive devono emergere chiaramente nell'ambito del procedimento che si apre a seguito dell'istanza di trasferimento del lavoratore.

Esaminati gli atti posti a sostegno del gravame deve ritenersi che tali requisiti volti a bilanciare ed a neutralizzare l'aspettativa del Carbonara legittimamente inoltrata, siano del tutto carenti.

L'amministrazione di appartenenza ha frapposto alla richiesta del Carbonara non meglio precisate esigenze organizzative dell'Ente di appartenenza con riguardo all'esistenza del profilo professionale del lavoratore nella sede richiesta. La predetta motivazione non appare idonea a soddisfare la richiesta del Carbonara il quale oltre a manifestare la disponibilità a mutare il suo profilo professionale aveva anche dichiarato di poter essere trasferito in qualsiasi sede di Bari.

Pertanto, l'amministrazione in fase di diniego avrebbe dovuto analiticamente motivare sul punto. Così non è stato.

Di conseguenza il pronunciamento del Giudice di prime cure in ordine alla insoddisfacente ed immotivata risposta del Ministero, sulla premessa della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 104/92, appare esente da censure e va confermata.

L'unico limite all'attività di trasferimento per assistenza a persona in stato di grave handicap va rinvenuto nell'espressione «□ove possibile□», tuttora presente nella formulazione del comma 5 dell'art. 33, l. n. 104 del 1992, essendo comunque operabile il necessario bilanciamento tra l'interesse del lavoratore e quello pubblico cui è deputata l'azione dell'Amministrazione. Nel caso di specie, il Collegio si richiama a quanto correttamente statuito dal Giudice di prime cure che ha evidenziato come l'inciso in questione si riferisca alla sede più vicina al domicilio del richiedente il trasferimento e non alla sede di partenza.

Di qui l'irrelevanza della circostanza evidenziata dalla Amministrazione di appartenenza in ordine all'assenza di impiegati civili nella sede di partenza.






Al rigetto del reclamo segue la condanna alle spese della presente fase a carico della parte reclamante.

P.Q.M.

-Rigetta il reclamo;

- Condanna parte reclamante al rimborso delle spese di lite in favore della parte reclamata che liquida in euro 1.000,00 per competenze professionali oltre IVA e CPA se dovute come per legge, oltre rimborso forfetario del 2,5% 15%
(quindici) 

Così deciso in Campobasso 05.05.2014


Il Presidente


dott. Stefano Calabria



IL Giudice estensore

Dr. Margherita Cardona Albini



REPARTO...
(1000...)


...
G.S.U.
